

CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI GENETICHE

TRA

L'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini (di seguito "Azienda Ospedaliera") – C.F./P.IVA 04733051009 - in persona del legale rappresentante Direttore Generale Dr. Angelo Aliquò domiciliato per la sua carica in Circonvallazione Gianicolense 87 – 00152 Roma, di seguito denominata "Azienda Ospedaliera";

E

La **ASL Rieti**, C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo, 42, nella persona del Direttore Generale, Dott. Mauro Maccari, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42;

PREMESSO CHE

- con l'adozione del DCA n. 549 del 18 Novembre 2015 modificato ed integrato con DCA n. 567 del 27 Dicembre 2017 è stata istituita la Rete specialistica disciplinare dei Laboratori di Genetica Medica della Regione Lazio e approvato il documento " Rete dei Laboratori per le attività di genetica medica della Regione Lazio", che prevede la centralizzazione delle attività a elevata complessità in Laboratori di Genetica Medica definiti di II° Livello;
- il Laboratorio di Genetica Medica dell'Azienda Ospedaliera San Camillo – Forlanini è stato classificato Laboratorio di II° Livello;
- pertanto l'U.O.C. Laboratorio di Genetica Medica dell'A.O. S. Camillo-Forlanini garantisce a tale livello lo svolgimento di attività di diagnosi citogenetica, di genetica molecolare e di consulenza genetica;
- come recita il summenzionato Decreto "*Le strutture sanitarie non presenti nella Rete possono effettuare prelievi per esami di genetica, in conformità ai percorsi previsti dalle Linee Guida Nazionali, trasferendo, per l'esame, i campioni ad uno dei Laboratori della Rete. Tale percorso deve essere formalizzato con un protocollo scritto tra la struttura dove viene effettuato il prelievo e il laboratorio della rete*";
- la ASL di Rieti ha l'esigenza di acquisire dall' Azienda Ospedaliera prestazioni di diagnostica di laboratorio per test genetici ed eventuali consulenze genetiche in quanto non è in condizione con le proprie strutture di effettuare le sopra citate in argomento;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Premessa

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2

Oggetto

Con il presente atto viene stipulato tra l'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini e l'Azienda Sanitaria Locale Rieti un accordo convenzionale avente ad oggetto l'esecuzione, da parte dell'Azienda Ospedaliera, di indagini genetiche e consulenze genetiche su pazienti insistenti sulla suddetta ASL Rieti.

La modalità di invio dei campioni e di ritiro dei referti sono definite dall'ASL Rieti d'intesa con l'Azienda Ospedaliera.

Le prescrizioni relative agli esami di laboratorio effettuati sono registrate a cura della ASL RIETI sul supporto informatico nel flusso informativo della Specialistica Ambulatoriale (S.I.A.S.) e dell'art. 50 di cui alla Legge n° 326 del 2003 e, quindi, oggetto di riconoscimento da parte dell'Agenzia di Sanità Pubblica al valore della produzione del soggetto convenzionato.

L'Azienda Ospedaliera, effettuate le prestazioni richieste, verrà remunerata ai sensi dell'Art. 7 della presente convenzione.

Con la presente convenzione l'Azienda Sanitaria Locale Rieti, affida all'Azienda Ospedaliera, che accetta, la realizzazione del servizio sopraindicato.

ART. 3

Trasporto

Nel Protocollo operativo di cui all'art. 2, l'ASL Rieti dovrà concordare con il Direttore dell'U.O.C. Laboratorio di Genetica Medica dell'Azienda Ospedaliera il numero, la tipologia, la tempistica e le modalità di invio delle prestazioni da eseguire presso tale U.O. o con i responsabili pro-tempore delle UU.OO. in cui sono svolte altre attività diagnostiche.

Il trasporto dei campioni presso l'Azienda Ospedaliera dovrà essere effettuato con mezzi idonei a norma delle vigenti disposizioni e la ASL Rieti provvederà al trasporto, assumendo ogni responsabilità connessa al trasporto stesso, nonché gli oneri economici.

L'Azienda ha l'obbligo di consegnare alla A.O. insieme con i campioni da sottoporre ad esame il "Modulo di richiesta da Struttura esterna - LGM R-01" fornito dalla A.O. e debitamente compilato e copia del consenso informato sottoscritto dai pazienti. In difetto, l'A.O. non eseguirà gli esami richiesti.

ART. 4

Ritiro referti

I referti saranno ritirati dalla ASL Rieti nei tempi concordati con l'Azienda Ospedaliera.

ART. 5

Personale

Per le prestazioni relative all'attività inerente la presente convenzione, l'Azienda Ospedaliera potrà avvalersi di figure professionali esterne con l'onere economico finanziato dagli introiti delle attività stesse, secondo le direttive aziendali.

Il personale del Soggetto convenzionato individuato per l'erogazione delle prestazioni oggetto di convenzione deve:

- conformare la propria attività alle disposizioni del Codice di disciplina aziendale e del Piano di prevenzione della corruzione della ASL Rieti, disponibile sul sito aziendale, nonché alle indicazioni impartite dal Direttore della U.O.C. Laboratorio di Genetica Medica;
- rispettare scrupolosamente le norme generali poste a tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro nonché le misure individuate nel presente atto come utili a tal fine;
- rispettare ogni altro obbligo di legge, i doveri imposti dalla normativa in materia di privacy, dalla deontologia professionale e le obbligazioni poste dal presente atto.

ART. 6 **Prestazioni e Tariffe**

Le tariffe che verranno applicate per le consulenze e i test genetici richiesti faranno riferimento al Nomenclatore Tariffario vigente.

L'Azienda Ospedaliera provvederà ad eseguire eventuali approfondimenti che dovessero rendersi necessari per la diagnosi, il cui costo verrà individuato secondo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

ART. 7 **Fatturazione e pagamento**

La fattura per le prestazioni eseguite sarà emessa dall'Azienda Ospedaliera alla ASL Rieti e dovrà essere resa certa, liquidabile ed esigibile entro il termine di 30 giorni dalla data di emissione del documento contabile, ai sensi della vigente normativa.

Il pagamento da parte della ASL Rieti, a saldo della fattura liquidabile, sarà effettuato tramite bonifico bancario intestato a; Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, Tesoreria Unica Banca d'Italia IBAN IT0410100003245348300306101.

ART. 8 **Validità**

La presente convenzione ha la durata di anni tre, a decorrere dal 14 aprile 2025 e potrà essere rinnovata su espressa volontà delle parti, a seguito di specifica richiesta da parte della ASL Rieti (ed in ogni caso previa valutazione positiva delle attività svolte a cura dei Responsabili aziendali della presente convenzione), da effettuare almeno tre mesi prima della scadenza.

È fatto divieto di cedere il presente atto convenzionale.

ART.9 **Recesso**

Il rapporto convenzionale è risolto di diritto alla data indicata come termine all' art. 8, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione.

Le parti si riconoscono reciprocamente il diritto di recedere dal presente rapporto in qualunque momento e senza alcuna giustificazione, anche prima della data di scadenza, previa comunicazione all'altra parte almeno trenta giorni prima della scadenza medesima.

La comunicazione dovrà essere effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nulla sarà dovuto alle parti per la risoluzione anticipata, salvo il pagamento integrale dell'attività effettivamente svolta.

La convenzione è risolta di diritto, senza la necessità di preavviso, in caso di frode, grave negligenza, contravvenzione reiterata agli obblighi e condizioni convenzionali, violazione delle norme sul trattamento dei dati personali, perdita di requisiti di idoneità da parte del Soggetto convenzionato.

ART. 10

Referenti della convenzione

I Referenti Aziendali designati dalle parti per la gestione del presente accordo sono:

1. per l'Azienda Ospedaliera San Camillo – Forlanini:
Direttore U.O.C. Laboratorio di Genetica Medica Prof. Paola Grammatico.

2. per la ASL Rieti:
Direttore U.O.C. Anatomia Patologica, Dott. Fabrizio Liberati e Referente azienda per la Rete Oncologia della Mammella, Dott.ssa Roberta Pace.

ART. 11

Riservatezza e proprietà documentazione

In relazione al trattamento dei dati personali connesso allo svolgimento dell'attività oggetto della presente Convenzione, le parti si impegnano a collaborare nell'assunzione delle decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del medesimo trattamento, nonché agli strumenti utilizzati. Le Parti si obbligano, l'una nei confronti dell'altra, ad osservare le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (cd. GDPR) e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., nonché tutta la normativa rilevante in materia. Si impegnano, in particolare, a:

- a) garantire che il trattamento dei dati avvenga legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato ai sensi dell'art. 5 GDPR e nei limiti delle finalità di cui alla presente Convenzione;
- b) collaborare nell'adempimento dei suddetti obblighi di legge, al fine di assicurarne la semplificazione, l'omogeneità e l'efficacia;
- c) adottare ogni preventiva misura idonea a garantire la sicurezza tecnica e organizzativa dei dati personali oggetto dei trattamenti e dei flussi informativi connessi allo svolgimento della attività di cui alla presente Convenzione, ai sensi dell'art. 32 GDPR;
- d) le Parti si impegnano, inoltre, a garantire un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
- e) collaborare in caso di esercizio dei diritti da parte delle persone interessate (ad es.: utenti, pazienti, dipendenti, ecc.) o di richieste ed accertamenti delle componenti autorità amministrative e giudiziarie, nel minor tempo possibile e comunque nei termini previsti dal Regolamento (UE) 2016/679;
- f) informarsi reciprocamente e periodicamente sullo stato di attuazione degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., per le operazioni di trattamento di competenza di ciascuna Parte, in base a quanto previsto dalla presente Convenzione.

Le Parti dichiarano, inoltre, di essere a conoscenza che i relativi dati personali saranno oggetto di trattamento da parte del personale a ciò incaricato delle rispettive strutture, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, per l'esecuzione degli obblighi assunti con la presente Convenzione e dei connessi adempimenti normativi, secondo le modalità e nei limiti ivi indicati. Ciascuna Parte potrà

in qualunque momento rivolgersi all'altra Parte, ai recapiti indicati nella presente Convenzione, per esercitare i diritti previsti ai sensi del GDPR.

I dati personali saranno trattati nei limiti delle finalità di cui alla presente convenzione.

Le Parti della presente convenzione assicurano l'attuazione del principio di minimizzazione nell'utilizzo dei dati, ossia saranno trattati esclusivamente quelli adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al raggiungimento delle finalità della presente convenzione e saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario allo scopo, salvo la previsione di ulteriori tempistiche di conservazioni stabilite dalla legge.

Le Parti, nell'ambito della presente convenzione, assumono la veste di:

- la ASL – Titolare del Trattamento;
- l'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini – Responsabile del Trattamento.

Le Parti garantiscono sin da ora che tutte le persone che a vario titolo parteciperanno alle attività realizzate nell'ambito della presente convenzione saranno soggette all'obbligo di non divulgazione ed alla massima riservatezza, in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni trattate.

Le Parti, in riferimento alle attività future da realizzarsi nell'ambito della presente convenzione, si impegnano alla corretta tenuta ed aggiornamento dei Registri delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 GDPR.

La mancata comunicazione iniziale ed il successivo aggiornamento è considerata grave inadempimento e costituisce condizione di clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del presente atto. ex art. 1456 c.c.

Art. 12 Tutela assicurativa e previdenziale

Resta a carico dell'Azienda Ospedaliera la tutela assicurativa degli operatori dell'istituto stesso che partecipano all'attuazione della presente convenzione.

ART. 13 Registrazione

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e le spese conseguenti di registrazione e bollo saranno a carico della parte utilizzatrice.

ART. 14 Foro competente

Per ogni eventuale contenzioso è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Azienda Ospedaliera San Camillo – Forlanini
Il Direttore Generale
Dr. Angelo Aliquò

Azienda Sanitaria Locale Rieti
Il Direttore Generale
Dr. Mauro Maccari